



COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia

**Regolamento per l'applicazione
dell'Imposta di Soggiorno**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 05/03/2026

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Finalità dell'imposta

Art. 3 Presupposto dell'imposta

Art. 4 Soggetto passivo e Responsabile del pagamento

Art. 5 Misura dell'imposta

Art. 6 Esenzioni

Art. 7 Versamento dell'imposta

Art. 8 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e degli intermediari immobiliari

Art. 9 Controllo e accertamento dell'imposta

Art. 10 Sanzioni

Art. 11 Riscossione coattiva

Art. 12 Compensazioni e Rimborsi

Art. 13 Funzionario Responsabile

Art. 14 Contenzioso

Art. 15 Entrata in vigore

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni e disciplinata dal presente regolamento nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997.
2. Il Regolamento, oltre a dettagliare quanto già previsto dalla legge in materia di fattispecie imponibili, soggetti passivi e imposta massima applicabile, stabilisce i criteri di gradualità dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e degli intermediari immobiliari, le modalità di controllo effettuate dal Comune, l'applicazione e la misura delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ARTICOLO 2

Finalità dell'imposta

1. Il gettito derivante dall'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione del Comune, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

ARTICOLO 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualsiasi struttura ricettiva ubicata nel territorio del Comune di Abetone Cutigliano fino ad un massimo di 5 (cinque) pernottamenti consecutivi.
2. Si intendono per strutture ricettive le strutture alberghiere, gli agriturismo, gli affittacamere, gli immobili destinati alle locazioni turistiche, gli immobili destinati alle locazioni brevi, i bed & breakfast, le case e appartamenti per le vacanze, le residenze d'epoca, i campeggi, gli ostelli, le case per ferie i rifugi alpini ed escursionistici e comunque tutte le strutture individuate dalla Legge Regione Toscana n. 61/2024 "Testo unico del Turismo", dalla Legge Regione Toscana n. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana" e dal D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni in legge nr. 96/2017, ubicati nel Comune di Abetone Cutigliano.
Ai contratti di locazione di durata superiore a 30 giorni non si applica l'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima dei 5 (cinque) pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.

ARTICOLO 4

Soggetto passivo e Responsabile del pagamento

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 3 comma 2 e non è residente nel Comune di Abetone Cutigliano.
2. Soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, è il gestore delle strutture ricettive inteso come l'esercente di attività ricettive nelle strutture di cui all'articolo 3 comma 2, oppure il titolare della struttura laddove vi sia una gestione non imprenditoriale.

3. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi relativi agli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni in legge nr. 96/2017, è anche esso responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno nei confronti del Comune con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

ARTICOLO 5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale entro i termini stabiliti dalla Legge ed è determinata a persona e per pernottamento.

2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime (es. stelle per gli alberghi, girasoli per gli agriturismi etc.) e quindi del valore economico/prezzo del soggiorno.

ARTICOLO 6

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati;
- c) gli appartenenti alle forze dell'ordine e/o Armate, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa ed enti equiparati soggiornanti per la propria attività lavorativa e per emergenze conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitari;
- d) il personale volontario della Protezione civile, della Croce Rossa o di altra associazione di volontariato che offrono il proprio servizio in occasione di emergenze, calamità ambientali e naturali e/o a supporto e integrazione del personale delle Misericordie locali ;
- e) gli studenti che svolgono tirocini o stage nel territorio comunale;
- f) i lavoratori presso le strutture ricettive, gli esercizi commerciali e le attività artigianali ubicati nel Comune di Abetone Cutigliano;
- g) i residenti dei Comuni gemellati con il Comune di Abetone Cutigliano, durante gli incontri di gemellaggio organizzati e patrocinati dall'amministrazione comunale;
- h) i portatori di handicap, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge n. 104/1992, ed i loro rispettivi accompagnatori, nel numero di uno per quelli maggiorenni, due per coloro che sono minorenni.
- i) le persone ospitate dalle strutture ricettive a titolo gratuito su richiesta dell'Amministrazione Comunale per finalità di promozione e sviluppo del territorio.

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al comma 1, ad eccezione di quella di cui alle lettere a) e i), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva o agli altri soggetti di cui all'articolo 4, da parte dell'interessato, di una dichiarazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che attesti il possesso dei requisiti prescritti, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune. Inoltre l'applicazione delle esenzioni di cui al comma 1, lettera e) sarà applicata previa presentazione di attestazione del Dirigente Scolastico o di figura equiparata, per quelle di cui al comma f) sarà applicata previa presentazione di attestazione del datore di lavoro, per quelle di cui alla lettera h) sarà applicata previa presentazione di idonea certificazione.

ARTICOLO 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura o a colui che interviene nel pagamento del canone della locazione entro il termine del soggiorno, i quali rilasciano quietanza delle somme riscosse mediante consegna di ricevuta che avrà valore legale e constaterà in caso di accertamenti e verifiche.
2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per cinque anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'art. 1 comma 161 del D.Lgs. n. 296/2006 che fissa in cinque anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Abetone Cutigliano delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, e precisamente con le seguenti modalità:
 - a) entro il 15 (quindici) aprile, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;
 - b) entro il 15 (quindici) luglio, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di aprile, maggio e giugno;
 - c) entro il 15 (quindici) ottobre, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di luglio, agosto e settembre;
 - d) entro il 15 (quindici) gennaio, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Il versamento delle somme può avvenire nelle seguenti forme specificando nella causale il trimestre) al quale si riferisce il versamento:

- e) tramite sistema di pagamento elettronico PagoPA;
 - f) mediante versamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - g) mediante bonifico bancario per i versamenti effettuati dall'estero.
- E' consentito il pagamento mediante delega F24 al fine di consentire anche la compensazione con crediti tributari vantati dal gestore.

4. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

ARTICOLO 8

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e degli intermediari immobiliari

1. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, dell'entità e delle esenzioni, mediante indicazione in appositi spazi ben visibili, attraverso materiale informativo nonché tramite pagine web.
2. Il gestore è tenuto a richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante.
3. Il gestore della struttura ricettiva presenta la dichiarazione relativa ai dati della struttura e ai versamenti effettuati al Comune, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
4. Entro gli stessi termini previsti dall'art. 7 per i versamenti, il gestore della struttura ricettiva presenta una comunicazione in cui vengono indicate le somme versate, il numero dei pernottamenti imponibili

nel periodo considerato, il numero delle esenzioni e la loro quantificazione, l'eventuale numero dei pernottamenti per i quali l'imposta è stata assolta da altri soggetti, gli estremi del versamento effettuato nonché ulteriori informazioni utili ai fini del corretto riscontro dell'attività svolta e dell'imposta riversata.

5. La comunicazione deve essere comunque presentata telematicamente anche in caso di assenza di pernottamenti in modo da permettere al Comune di conciliare l'omesso versamento con l'assenza di pernottamenti imponibili. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire comunicazioni distinte per ogni struttura.

6. In caso di soggiorno ricadente su trimestri diversi, l'imposta viene versata nel trimestre in cui la struttura la riscuote dall'ospite.

7. La comunicazione di cui al comma 4 viene inviata al Comune esclusivamente in modalità telematica mediante l'utilizzo del portale telematico messo a disposizione. Eccezionalmente, in caso di impossibilità oggettiva della presentazione in via telematica, essa può essere presentata su supporto cartaceo avente le stesse caratteristiche.

8. I gestori, quelli nuovi in concomitanza con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente presentare all'Ufficio Turismo/Attività produttive la richiesta di registrazione sull'apposito portale messo a disposizione dal Comune di Abetone Cutigliano richiedendo le credenziali di accesso necessarie per la presentazione delle comunicazioni.

9. Il gestore della struttura ricettiva, al fine di rendere possibili i controlli contabili e tributari da parte del Comune, ha l'obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (attestazioni per esenzioni, documenti contabili dei versamenti effettuati, ricevute rilasciate al soggiornante ai fini dell'imposta di soggiorno, etc.).

10. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o corrispettivi ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 7 e al presente articolo.

ARTICOLO 9

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo sull'applicazione e sul versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione della dichiarazione annuale e delle comunicazioni trimestrali di cui al precedente articolo 8, secondo le disposizioni normative vigenti, nonché secondo il presente regolamento.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della L. 296 del 27/12/2006 e nell'art. 1, commi 792 e seguenti della L. 160 del 27/12/2019.

3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'ufficio competente, previa richiesta ai competenti uffici pubblici, di dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive può invitare i soggetti passivi o i responsabili della riscossione a trasmettere atti e/o documenti e a restituire compilati e firmati appositi questionari.

4. In caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita, l'imposta dovuta potrà essere determinata con accertamento induttivo eseguito comparando i dati acquisibili presso altri uffici dell'ente, enti esterni all'Amministrazione comunale e/o presso la struttura ricettiva mediante la Polizia Municipale. Ai fini della determinazione dell'imposta evasa l'ufficio potrà assumere quali parametri di riferimento il numero di posti letto della struttura e la percentuale di saturazione di strutture similari presenti sul territorio comunale nel periodo considerato.

5. I gestori delle strutture ricettive, nonché gli intermediari immobiliari/gestori di portali telematici, sono tenuti, ai sensi del comma 3, a esibire e rilasciare atti e documenti relativi all'imposta applicata e ai versamenti effettuati al Comune, nonché a rispondere entro i termini assegnati ad eventuali richieste specifiche e questionari inviati dagli uffici comunali preposti alla gestione dell'imposta di soggiorno.

ARTICOLO 10

Sanzioni

1. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 e dell'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 173 del 2024, così come previsto dall'articolo 4 comma 1 ter del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 e dall'art. 4, comma 5-ter del D.L. 24/4/2017 n. 50 convertito con modificazioni in legge nr. 96/2017. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 e dall'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 173 del 2024.

2. In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 comma 3, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo non versato, così come previsto dall'art. 4 comma 1-ter del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 e dall'art. 4, comma 5-ter del D.L. 24/4/2017 n. 50 convertito con modificazioni in legge nr. 96/2017.

3. Per qualsiasi violazione al presente regolamento, tra cui l'omessa, incompleta, infedele o tardiva comunicazione entro i termini di scadenza, di cui all'art. 8, comma 4, il parziale o mancato riversamento delle somme di cui all'art. 7, si applica, a carico del gestore della struttura ricettiva, nonché degli intermediari immobiliari/gestori di portali telematici, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. La sanzione per l'omessa, incompleta, infedele o tardiva comunicazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8, comma 4, sarà irrogata per ogni trimestre in cui sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele; per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte ai sensi dell'articolo 8 e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per i 4 trimestri precedenti all'accertamento.

5. L'irrogazione delle sanzioni non esonera dal pagamento dell'imposta evasa.

ARTICOLO 11

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 12

Compensazioni e Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art.8.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ARTICOLO 13

Funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile dell'imposta è nominato con delibera della Giunta Comunale.

2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

ARTICOLO 14

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546 e successive modifiche e integrazioni o a quella del giudice ordinario in relazione all'oggetto del contendere.

ARTICOLO 15

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito con la Legge nr. 214/2011, e ss.mm.ii., il presente Regolamento entrerà in vigore il 01.05.2026 e comunque non prima del primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente Regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.